

## IP156 - KIA-GARANZIA AUTO

Provvedimento n. 23635

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *"Codice del Consumo"* e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 23013 del 23 novembre 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione, nel periodo 2009-2011, di informazioni inesatte o comunque incomplete da parte di Kia Motors Italia S.p.A. che, relativamente alla *"garanzia di 7 anni"*, aveva omesso di precisare che la stessa non copriva l'intera autovettura, in quanto per alcune componenti la garanzia aveva una durata diversa;

VISTO il provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011 con cui l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da Kia Motors Italia S.p.A. costituiva, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, e con cui ne vietava la ulteriore diffusione.

Nello specifico, l'Autorità ha valutato alcuni messaggi pubblicitari che enfatizzavano la garanzia di 7 anni sulle autovetture nuove KIA. In particolare sul quotidiano *"la Repubblica"* del 7 febbraio 2010, era stato pubblicato un messaggio dal seguente tenore: *"7 ANNI GARANZIA KIA"* posto al centro della pagina e accompagnato dall'affermazione: *"SIAMO COSI' CERTI DELLA NOSTRA QUALITA' CHE LA GARANTIAMO PIÙ DI OGNI ALTRO"* – e, in grassetto, *"SOLO DA KIA"*. In fondo alla pagina si precisava: *"la garanzia per motorizzazioni Bi-Fuel è inferiore (3 anni/100.000 Km) – Dettagli nei concessionari"*.

Anche, sul quotidiano *"Corriere della Sera"* del 17 maggio 2011 era stato pubblicato il seguente messaggio: *"7 ANNI GARANZIA KIA"*; *"Sorento da 30.450euro\*"*; *"Soul da 14.900 euro\*\*"* e, in fondo alla pagina, veniva precisato: *"garanzia: per le versioni benzina e diesel 7anni/150.000km, per le versioni bi-fuel 3anni/100.000km. Dettagli e condizioni sul sito www.kia-auto.it e nei concessionari"*.

Nel sito della casa automobilistica [www.kia-auto.it](http://www.kia-auto.it) venivano, invece, chiariti i reali limiti di estensione della garanzia offerta. In realtà, la garanzia era soggetta a varie limitazioni. In particolare, alcune parti e componenti delle autovetture beneficiavano di una garanzia inferiore ai sette anni, dovuta alla loro deperibilità: *"batterie (garanzia di due anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (garanzia di 3 anni/100.000 Km), verniciatura (garanzia 5 anni/150.000 Km)"*.

Messaggi con contenuti analoghi a quelli sopra illustrati ed oggetto di contestazione risultavano essere stati diffusi perlomeno fino a giugno 2011.

Con richiesta di intervento pervenuta in data 5 marzo 2012, un'associazione di consumatori ha segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare che i messaggi pubblicitari diffusi da Kia Motors Italia S.p.A. su numerosi quotidiani omettevano, nuovamente, di indicare che alcune parti e componenti delle autovetture per le quali è pubblicizzata la garanzia di 7 anni godrebbero di una copertura temporale più limitata di quella (settennale) reclamizzata.

A titolo di esempio, sul quotidiano *"la Repubblica"* del 20 febbraio 2012 è stato pubblicato il seguente messaggio: *"KIA VENGA. LA MONOVOLUME COMPATTA PIÙ OSPITALE CHE C'E'. TUA CON 7*

*ANNI DI GARANZIA E 7 ANNI DI FINANZIAMENTO INCLUSI 7 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO. "7 ANNI GARANZIA KIA"*. In fondo alla pagina si precisa *"7 anni/100.000 Km – Dettagli e condizioni sul sito www.kia.it e nei concessionari"*.

Nel sito internet della Kia sotto il link *"Condizioni di garanzia"* viene chiarito che *"escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: Batterie (2 anni) sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni/1000.000 Km) e la verniciatura (5 anni/150.000 Km). Escluso motorizzazioni Bi-Fuel (benzina/GPL) per le quali la garanzia è di 3 anni o 1000.000 Km. Tutti i dettagli presso i concessionari:"*;

VISTO che la pratica commerciale presentava il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con il citato provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011 comunicato al professionista in data 12 dicembre 2011 e che, dalle evidenze documentali, è risultato che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente al 12 dicembre 2011 e che ricorrevano, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

VISTA la delibera del 21 marzo 2012 con cui l'Autorità ha contestato a Kia Motors Italia S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 23013 del 23 novembre 2011 ed ha avviato il procedimento IP156 per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo notificato in data 8 aprile 2012;

VISTA la comunicazione ricevuta da Koelliker Importazioni S.p.A. (già Kia Motors Italia S.p.A.) con cui si informava l'Autorità del trasferimento in favore di Kia Motors Company S.r.l., mediante un'operazione di conferimento di un ramo di azienda, di tutte le attività di impresa riferibili alla commercializzazione e vendita sul territorio nazionale dei veicoli Kia comprese le attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria;

RITENUTO, pertanto, necessario contestare anche alla società Kia Motors Company S.r.l. di aver reiterato la pratica ritenuta scorretta con il provvedimento n. 23013 del 23 novembre 2011;

#### DELIBERA

a) l'estensione soggettiva del procedimento in corso nei confronti della società Kia Motors Company Italy S.r.l. per aver posto in essere la pratica commerciale già contestata alla società Kia Motors Italia S.p.A., in violazione degli articolo 20, comma 2 e 22 del Codice del Consumo;

b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Bosco;

c) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Energia e Industria, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Kia Motors Company Italy S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

d) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

e) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*